



TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il giudice a scioglimento della riserva che precede osserva quanto segue.

La società, **A** S.r.l., in persona del curatore speciale ex art. 78 c.p.c., ha aderito, salvo le precisazioni svolte nell'atto di costituzione, alle domande proposte dal ricorrente **B** il quale ha dichiarato di proporre quale futura causa di merito azione ex art. 2392 cc, (v pag 5 del ricorso) in realtà da riqualficarsi ex 2476 cc trattandosi di addotta responsabilità di amministratore di società a responsabilità limitata (azione proponibile anche dal singolo socio qual è il **B**).

Tra i vari illeciti allegati da parte ricorrente, forieri di responsabilità dell'amministratore **C** hanno trovato innanzitutto riscontro nella documentazione prodotta le distrazioni dell'attivo sociale poste in essere attraverso pagamenti a società estere dominicane (di cui una, la **D**, direttamente riconducibile al **C**, suo legale rappresentante) per operazioni inesistenti: sul punto vi è il processo verbale della Guardia di Finanza Tenenza di Schio (doc .1 di parte ricorrente) che dà conto di molteplici fatturazioni effettuate nel periodo tra il 2007 e il 2010, riportate nell'allegato 7 al verbale stesso per complessivi € 157.800,00 in favore di società dominicane aventi oggetto sociale estraneo alle prestazioni indicate nelle fatture, con relativi pagamenti effettuati in contanti e con le altre anomalie di cui dà conto il processo verbale de quo (v. ad es foglio 32/ 33e foglio 49/50 di detto processo verbale).

Vi è poi anche riscontro, sempre nel verbale della Guardia di Finanza già citato, di fatturazioni per operazioni inesistenti in favore di società **E** S.r.l. nel periodo 2005 -2009 per totali € 144.000,00 (v rilievi per l'annualità 2009 e medesimi rilievi per le altre annualità contenuti nel verbale).



A fronte dei vari indici presuntivi valorizzati dalla Guardia di Finanza che ha ritenuto appunto trattarsi di fatturazioni e pagamenti per operazioni inesistenti, il *C* non ha fornito in questo giudizio elementi di contestazione specifici e seri, atti a contrastare quanto rilevato dagli accertatori, essendosi limitato ad affermare che il verbale di accertamento non è definitivo; a fronte della contestazione solo generica del resistente in questa sede cautelare e a cognizione sommaria sono dunque valorizzabili le emergenze del Processo Verbale doc 1 di parte ricorrente.

Sono da ritenersi documentati anche gli indebiti prelievi in contanti dai conti della società che risultano dal documento 13 del ricorrente, avendo il ricorrente affermato che trattasi di prelievi effettuati dal *C* e non avendo quest'ultimo adeguatamente contestato tale ultima circostanza; detti prelievi ammontano ad € 50.450,00, oltre ad € 30.000,00 di cui ha dato atto lo stesso *C*; è altresì documentato l'utilizzo di denaro della società per pagamento di servizi e beni estranei alla società e personali (doc 15 e 22 del ricorrente) per € 15.000,00.

Trattasi insomma di distrazioni per oltre € 397.000,00 di cui il *C* deve rispondere; ciò non senza rilevare che trattasi di condotte illecite evidenti, che lo stesso ricorrente *B* (non attinto in questo procedimento da domanda cautelare), essendo oltre che socio pure Presidente del Consiglio di Amministrazione avrebbe dovuto *illo tempore* rilevare e tempestivamente contrastare.

Per contro deve convenirsi con il curatore speciale che: non sono chiare le allegazioni del ricorrente circa la dedotta concorrenza sleale - e il relativo danno occorso - che peraltro viene indicata come posta in essere non personalmente dal resistente bensì da *E* srl; non risulta sufficientemente comprovato in questa sede il danno afferente la vicenda del leasing; le sanzioni per violazioni tributarie allo stato non sono definitivamente accertate.

Sussiste dunque il *fumus boni iuris* nei limiti di quanto sopra esposto.

Sussiste anche il *periculum in mora* che nella fattispecie è integrato da elementi soggettivi desumibili dai pregressi comportamenti del *C*, caratterizzati da plurime e rilevanti distrazioni poste in essere nel tempo con pluralità di operazioni



condotte utilizzando anche società estere: ciò rende concreto il pericolo che nelle more del giudizio di merito egli - che peraltro per sua stessa ammissione vive vari mesi all'estero, a Santo Domingo, ove ha suoi interessi - , possa porre in essere atti idonei a ridurre le garanzie del credito in particolare con atti dispositivi del suo patrimonio integrato anche da quote sociali.

Le spese di lite verranno liquidate all'esito del giudizio di merito

P.Q.M.

Il Giudice

autorizza la società **A** s.r.l. a procedere a sequestro conservativo sui beni mobili, immobili, crediti, partecipazioni sociali di **C** fino a concorrenza di € 450.000 per capitale interessi e spese.

Si comunichi

Venezia 9.3.2015

Il giudice

Dott. Guzzo Liliana

